

**CAPITOLATO TECNICO E OBBLIGHI CONTRATTUALI -  
SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO AGLI UFFICI**

**CIG 9419860A60**

## Sommario

1	Premessa e inquadramento giuridico.....	3
2	Contesto e oggetto del servizio .....	4
2.1	Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Controlli a campione .....	4
2.2	Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Verifica della sussistenza o meno dei requisiti per l’ammissione e/o la permanenza negli Elenchi.....	4
2.3	Imprese Elettriche Minori.....	5
3	Descrizione del servizio .....	5
3.1	Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Controlli a campione .....	5
3.2	Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Verifica della sussistenza o meno dei requisiti per l’ammissione e/o la permanenza negli Elenchi.....	7
3.3	Imprese Elettriche Minori.....	7
3.4	Gruppo di lavoro e competenze professionali .....	9
4	Criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi.....	9
4.1	Criteri .....	9
4.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....	10
4.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	11
4.4	Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi .....	12
5	Aspetti contrattuali.....	13
5.1	Erogazione del servizio: SLA e penali.....	13
5.2	Garanzia definitiva.....	14
5.3	Stipula del contratto.....	14
5.4	Durata .....	14
5.5	Modalità di pagamento e fatturazione.....	15
5.6	Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici.....	15
5.7	Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
5.8	Disposizioni antimafia.....	16
5.9	Subappalto e divieto di cessione del contratto .....	16
5.10	Riservatezza .....	16
5.11	Risoluzione del contratto.....	17
5.12	Recesso .....	17
5.13	Foro competente .....	18
5.14	Normativa di rinvio .....	18
5.15	Trattamento dei dati personali.....	18

# 1 Premessa e inquadramento giuridico

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito “CSEA”) (cfr. <https://www.csea.it/>) è un ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che opera nei settori dell’elettricità, del gas, dell’acqua e dei rifiuti. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall’ARERA.

Ai sensi dei decreti ministeriali 21 dicembre 2017 e s.m.i. e 21 dicembre 2021, n. 541, alla CSEA è affidato, tra gli altri, il compito, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ARERA, di cui alle deliberazioni 921/2017/R/eel e s.m.i. e 285/2018/R/eel e s.m.i. e 541/2022/R/gas, di costituire, per ciascun anno di competenza, gli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale.

Al fine predisporre i suddetti elenchi, la CSEA ha realizzato i “Portali Energivori” – elettrivori e gasivori attraverso i quali le imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale hanno la possibilità di inviare la documentazione utile ai fini del riconoscimento delle agevolazioni alle stesse spettanti.

Alla luce del crescente numero di imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale che si interfacciano con la CSEA, nonché della necessità di svolgere istruttorie interdisciplinari nel rispetto dei termini previsti dal procedimento istruttorio, la CSEA ha deciso di avvalersi di un servizio di supporto specialistico per lo svolgimento:

1. dei controlli a campione di cui all’articolo 6 del D.M. 21 dicembre 2017, all’art. 9 del D.M. 21 dicembre 2021, n. 541, all’Allegato A della deliberazione 921/2017/R/eel e s.m.i., all’Allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel e s.m.i. e all’Allegato A deliberazione 541/2022/R/gas;
2. delle istruttorie finalizzate a verificare la sussistenza o meno dei requisiti per l’ammissione e/o la permanenza negli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale (a titolo puramente esemplificativo: verifica della sussistenza o meno dello stato di difficoltà delle imprese partecipanti ai suddetti meccanismi agevolativi, ecc.).

Ulteriormente alla CSEA è affidato il compito di svolgere le istruttorie relative alle cosiddette “imprese elettriche minori” (IEM).

Al riguardo, la legge n. 10/91 prevede che il Comitato Interministeriale Prezzi - CIP (oggi l’ARERA), su proposta della CSEA, stabilisca entro ogni anno, sulla base dei bilanci delle imprese produttrici e distributrici relativi all’anno precedente, l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio per l’anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori (IEM).

La ratio di tale previsione discende dalla collocazione insulare delle IEM, nonché dall’assenza di un collegamento via cavo con la Rete di Trasmissione Nazionale, che rendono non attuabile l’applicazione integrale della disciplina del settore elettrico.

In particolare, queste imprese devono assicurare il servizio di distribuzione, vendita e misura in forma integrata, nonché devono approvvigionarsi dell'energia occorrente tramite i propri impianti di produzione. Per lo svolgimento di tali attività esse sostengono costi di gestione superiori alla media nazionale e non coperti completamente dalle tariffe amministrare dall'Autorità.

L'integrazione tariffaria, dunque, ha la finalità di rifondere a dette imprese i maggiori costi sostenuti per l'esercizio elettrico da esse gestito.

In particolare, l'attività istruttoria svolta dalla CSEA è volta ad accertare lo scostamento tra i costi sostenuti per l'esercizio elettrico ed i relativi ricavi tariffari conseguiti nonché a calcolare, sulla base dei criteri dettati dall'Autorità (in ultimo, deliberazione 526/2022/R/eel), la remunerazione del patrimonio spettante.

La suddetta attività risulta piuttosto complessa e richiede di confrontarsi con casistiche molto variegata, dal punto di vista bilancistico e contabile, le quali presentano aspetti specifici particolari che, in alcuni casi, rendono necessario il ricorso a competenze specialistiche esterne.

## 2 Contesto e oggetto del servizio

### 2.1 Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Controlli a campione

La CSEA, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 21 dicembre 2017, delle procedure di cui all'Allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel, dell'art. 9 del Decreto 21 dicembre 2021, n. 541, delle procedure di cui all'Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas e dell'art. 5 del Regolamento CSEA per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (<https://www.csea.it/site/informazioni/atti-generalis>), svolge verifiche a campione sulle autodichiarazioni presentate dalle imprese.

Tale attività è finalizzata a supportare la CSEA nell'accertamento della correttezza delle istanze presentate per la partecipazione ai meccanismi agevolativi previsti per le imprese elettrivore e gasivore.

### 2.2 Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Verifica della sussistenza o meno dei requisiti per l'ammissione e/o la permanenza negli Elenchi

Nell'ambito delle istruttorie finalizzate ad accertare la sussistenza o meno dei requisiti per l'ammissione e/o la permanenza negli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, la CSEA svolge verifiche finalizzate ad accertare il rispetto della normativa di riferimento.

A titolo meramente esemplificativo si riporta, di seguito, una delle possibili verifiche che la CSEA è tenuto ad effettuare.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto 21 dicembre 2017 e dell'articolo 1, comma 3, del Decreto 21 dicembre 2021, n. 541, non accedono alle agevolazioni spettanti, rispettivamente alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale, le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Nelle dichiarazioni di accesso ai meccanismi agevolativi le imprese dichiarano di non essere in "stato di difficoltà".

La verifica, pertanto, è finalizzata ad accertare la sussistenza o meno dello stato di difficoltà ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2 (punti 19-24) della Comunicazione C (2014) 249/01, con riferimento al quale si allega il Vademecum pubblicato nella home page dei "Portali Energivori" – elettrivori e gasivori (Allegato 1).

### 2.3 Imprese Elettriche Minori

L'Articolo 7 della Legge n. 10/91 stabilisce che la CSEA conduca le istruttorie finalizzate alla definizione dell'integrazione tariffaria, spettante alle cosiddette Imprese Elettriche Minori (IEM), per i maggiori costi sostenuti da queste stanti le loro condizioni di particolare disagio dovuto, essenzialmente, alla loro collocazione geografica (isole).

L'attività svolta da CSEA, prevede l'analisi dei bilanci delle imprese, nonché di altra documentazione giuridico-contabile, al fine di definire la differenza puntuale tra costi e ricavi, che rappresenta il *quantum* che il sistema deve riconoscere all'impresa in forma di Integrazione Tariffaria.

Questa attività di CSEA può richiedere supporto specialistico in alcune fasi dell'interlocuzione con le aziende interessate e/o dell'analisi del materiale inviato da queste a CSEA.

## 3 Descrizione del servizio

Nel presente paragrafo è descritto il servizio richiesto.

### 3.1 Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Controlli a campione

Tale istruttoria è finalizzata a supportare la CSEA nell'accertamento della correttezza delle istanze presentate per la partecipazione ai meccanismi agevolativi previsti per le imprese elettrivore e gasivore.

In particolare, dovranno essere verificati i seguenti dati:

***i. Legale rappresentante, p. Iva e codice fiscale dell'impresa***

- Deve essere verificato che il dichiarante rivesta effettivamente il ruolo di rappresentante legale o negoziale della società.

Nell'ipotesi in cui la persona fisica dichiarante ricopra il ruolo di rappresentante negoziale, sarà necessario accertare che alla stessa sia stata conferita espressa procura da parte del legale rappresentante dell'azienda richiedente le agevolazioni.

- Deve essere verificata la correttezza della Partita IVA e del Codice Fiscale indicati.

**ii. Codice ATECO**

- Deve essere verificata la correttezza del codice ATECO indicato attraverso il confronto con il valore riportato dall'impresa nella Dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.

**iii. Dichiarazione di "impresa NON in difficoltà"**

- Se l'impresa richiedente sia da considerarsi "impresa in difficoltà" ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014)249/01 (punti da 19 a 24) e del punto 11 lett. a) della Commissione europea 2020/C 224/02.

**iv. Sezione relativa al Valore Aggiunto Lordo**

- Deve essere verificata la correttezza dei dati economici dichiarati dall'impresa nella sezione del Valore Aggiunto Lordo (ad eccezione del dato relativo a "Valore del fatturato, pari al volume d'affari dichiarato ai fini IVA" e della voce "Agevolazione elettrivori post riforma considerata nel calcolo delle voci precedenti") nonché la correttezza della parte descrittiva relativa alla tipologia dei dati di bilancio.

Per la suddetta istruttoria (comprensiva di tutte le attività sopra elencate) dovrà essere prodotta una Relazione di valutazione, preventivamente condivisa con gli uffici della CSEA, che dettagli i risultati delle analisi e delle verifiche svolte. L'esecuzione di questa attività potrà prevedere anche contatti informali (quali scambio di mail, conference-call da remoto, incontri in presenza, contatti telefonici) tra la CSEA e l'affidatario del servizio.

La Relazione di valutazione sarà considerata definitiva solo a seguito di specifico riscontro con gli uffici della CSEA.

La CSEA, anche al termine di ciascuna istruttoria, potrà richiedere al fornitore chiarimenti in merito alle Relazioni di valutazione prodotte, nonché il completamento di quegli adempimenti che ritenga non adeguatamente ultimati.

Resta inteso che le tempistiche e le modalità di svolgimento dell'istruttoria saranno concordate con la CSEA e nel particolare con i referenti CSEA che di volta in volta saranno indicati.

Ad ogni modo, nello svolgimento dell'incarico, l'affidatario dovrà inviare a CSEA la relazione conclusiva per ogni singola impresa entro un termine **non superiore a 5 (cinque) giornate lavorative** e per un numero massimo di 10 (dieci) imprese per ogni richiesta da parte di CSEA.

Si precisa che ogni richiesta non può superare un numero massimo di 10 (dieci) imprese.

Il costo unitario per ogni singola istruttoria **non potrà essere superiore a € 250**.

Si stimano circa 140 imprese per anno, ovvero **420 istruttorie** nel triennio oggetto della presente gara.

### 3.2 Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Verifica della sussistenza o meno dei requisiti per l'ammissione e/o la permanenza negli Elenchi

Nell'ambito dell'istruttoria relativa a ciascuna impresa, potrà essere richiesto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento della seguente attività:

- Verifica "impresa in difficoltà": se l'impresa richiedente sia da considerarsi "impresa in difficoltà" ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014)249/01 (punti da 19 a 24) e del punto 11 lett. a) della Commissione europea 2020/C 224/02.

Per ciascuna istruttoria dovrà essere prodotta una Relazione di valutazione, preventivamente condivisa con gli uffici della CSEA, che dettagli i risultati delle analisi e delle verifiche svolte. L'esecuzione di questa attività potrà prevedere anche contatti informali (quali scambio di mail, conference-call da remoto, incontri in presenza, contatti telefonici) tra la CSEA e l'affidatario del servizio.

La Relazione di valutazione sarà considerata definitiva solo a seguito di specifico riscontro con gli uffici della CSEA.

La CSEA, anche al termine di ciascuna istruttoria, potrà richiedere al fornitore chiarimenti in merito alle Relazioni di valutazione prodotte, nonché il completamento di quegli adempimenti che ritenga non adeguatamente ultimati.

Resta inteso che le tempistiche e le modalità di svolgimento dell'istruttoria saranno concordate con la CSEA e nel particolare con i referenti CSEA che di volta in volta saranno indicati.

Ad ogni modo, nello svolgimento dell'incarico, l'affidatario dovrà inviare a CSEA la relazione conclusiva di ogni singola istruttoria entro un termine **non superiore a 10 (dieci) giornate lavorative** dall'invio della richiesta da parte di CSEA.

Il costo unitario per ogni singola istruttoria **non potrà essere superiore a € 175**.

Si stimano circa 43 imprese per anno, ovvero **129 istruttorie** nel triennio oggetto della presente gara.

### 3.3 Imprese Elettriche Minori

Nel corso dell'istruttoria finalizzata alla definizione dell'integrazione tariffaria spettante alle IEM possono generarsi esigenze di supporto specialistico. A titolo esemplificativo, puramente indicativo e non esaustivo, i servizi richiesti possono includere, anche alternativamente tra loro:

- i. Supporto nella definizione/applicazione delle Linee Guida per l'esecuzione delle istruttorie*
- ii. Analisi di aspetti peculiari dei bilanci delle IEM*
- iii. Verifica di congruenza di particolari richieste di rimborso con le Linee Guida e i Regolamenti adottati da CSEA per l'esecuzione delle istruttorie*
- iv. Supporto nelle fasi di contraddittorio e/o eventuale contenzioso con le IEM*

L'esecuzione di queste attività, che potranno prevedere anche contatti informali (quali scambio di mail, conference-call da remoto, incontri in presenza, contatti telefonici), dovrà di norma condurre al rilascio a CSEA di note scritte, che, a seconda delle specifiche esigenze, potranno essere predisposte sottoforma di relazione o parere *pro veritate*.

La Relazione di valutazione sarà considerata definitiva solo a seguito di specifico riscontro con gli uffici della CSEA.

La CSEA, anche al termine di ciascuna istruttoria, potrà richiedere al fornitore chiarimenti in merito alle Relazioni di valutazione prodotte, nonché il completamento di quegli adempimenti che ritenga non adeguatamente ultimati.

Resta inteso che le tempistiche e le modalità di svolgimento dell'attività saranno concordate con la CSEA e nel particolare con i referenti CSEA che di volta in volta saranno indicati.

Ad ogni modo, nello svolgimento dell'incarico, l'affidatario dovrà inviare a CSEA la relazione conclusiva di ogni singola istruttoria entro un termine **non superiore a 10 (dieci) giornate solari** dall'invio della richiesta da parte di CSEA.

Con riferimento all'attività di *"supporto nella definizione/applicazione delle Linee Guida per l'esecuzione delle istruttorie"*, il costo unitario per ogni singola istruttoria **non potrà essere superiore a € 400**. Si stimano circa 2 imprese per anno, ovvero **6 istruttorie** nel triennio oggetto della presente gara.

Con riferimento all'attività di *"analisi di aspetti peculiari dei bilanci delle IEM"*, il costo unitario per ogni singola istruttoria **non potrà essere superiore a € 400**. Si stimano circa 12 imprese per anno, ovvero **36 istruttorie** nel triennio oggetto della presente gara.

Con riferimento all'attività di *"verifica di congruenza di particolari richieste di rimborso con le Linee Guida e i Regolamenti adottati da CSEA per l'esecuzione delle istruttorie"*, il costo unitario per ogni singola istruttoria **non potrà essere superiore a € 500**. Si stimano circa 12 imprese per anno, ovvero **36 istruttorie** nel triennio oggetto della presente gara.

Con riferimento all'attività di *"supporto nelle fasi di contraddittorio e/o eventuale contenzioso con le IEM"*, il costo unitario per ogni singola istruttoria **non potrà essere superiore a € 700**. Si stimano circa 6 imprese per anno, ovvero **18 istruttorie** nel triennio oggetto della presente gara.



### 3.4 Gruppo di lavoro e competenze professionali

I servizi dovranno essere svolti da un gruppo di lavoro, indicato dall'operatore economico nella propria offerta tecnica, costituito da economisti avente una composizione non inferiore a quella di seguito indicata:

- un **esperto senior** con rilevante e comprovata competenza in materie economiche e di diritto commerciale, consolidata in almeno otto anni, significative esperienze maturate presso aziende private di medio-grande dimensione o presso amministrazioni pubbliche; l'esperto è altresì il referente formale della relazione contrattuale con la CSEA;
- un **esperto** con esperienza di almeno quattro anni in materie economiche e di diritto commerciale, maturate presso aziende private di medio-grande dimensione o presso amministrazioni pubbliche.

Nella predisposizione dell'offerta, si chiede all'operatore economico di fornire una descrizione della propria struttura anche a livello organizzativo nonché della tipologia di attività svolte, con particolare riferimento all'ambito economico e societario e di indicare, altresì, nello specifico:

- le modalità di organizzazione del servizio e la composizione, in termini di figure professionali, del gruppo di lavoro che si propone di dedicare al servizio oggetto della presente richiesta nonché il relativo effort stimato.

## 4 Criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi

### 4.1 Criteri

Il criterio di aggiudicazione nell'ambito della presente procedura è, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e prevede l'assegnazione di un punteggio così suddiviso:

- **70 % punteggio tecnico**
- **30 % punteggio economico**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	TOTALE MASSIMO
<b>1. Composizione del gruppo di lavoro</b>	1a. Modalità di organizzazione del servizio	25	70
	1b. Incremento, oltre a quanto già previsto come requisito minimo, dei componenti del Gruppo di Lavoro	25	
	1c. Valutazione dei requisiti curriculari dei componenti il Gruppo di Lavoro	20	

#### 4.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ai criteri e sub-criteri relativi ad elementi qualitativi di valutazione dell'offerta, la Commissione di gara sulla base del metodo discrezionale (D) attribuirà a ciascuna offerta un coefficiente compreso tra 0 e 1, in ragione del giudizio assegnato dagli stessi alle caratteristiche qualitative tra quelli di seguito riportati: ottimo = 1, buono = 0,8; sufficiente = 0,6, insufficiente = 0,3; assenza di proposta = 0. Per l'offerta *i*-esima il coefficiente attribuito al *j*-esimo sub-criterio tecnico ( $VT_{i,j}$ ) viene calcolato come media aritmetica dei coefficienti assegnati da ciascun commissario.

La Commissione calcolerà il punteggio tecnico ( $PT_i$ ) di ciascuna offerta *i*-esima come somma dei punteggi tecnici afferenti ai singoli sub-criteri di valutazione relativi ad elementi qualitativi, secondo il metodo aggregativo compensatore con la formulazione di seguito riportata:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n VT_{ij} * C_j$$

Con

$VT_{ij}$  = Coefficiente attribuito all'offerta del concorrente *i*-esimo per l'elemento di valutazione *j*-esimo;

$C_j$  = Punteggio massimo attribuito al *j*-esimo sub-criterio tecnico;

$j = \{1, \dots, n\}$  indice del sub-criterio tecnico.

Il punteggio tecnico del concorrente *i*-esimo,  $PT_i$ , non sarà oggetto di riparametrazione e sarà calcolato con il metodo del troncamento alla quinta cifra decimale e poi successivamente troncato alla seconda cifra decimale (es.: 65,34661 diventa 65,34), come previsto da MePA.

### 4.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Ciascuna offerta economica oggetto di attribuzione di punteggio riguarderà le attività di cui alla tabella seguente come dettagliate al capitolo 3 del presente Capitolato Tecnico ("Descrizione del servizio"):

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE SERVIZI</b>	<b>Pratiche (numero/anno)</b>	<b>Durata del servizio (anni)</b>	<b>Totale pratiche (numero)</b>	<b>Prezzo unitario pratica (€)</b>	<b>Subtotale (€)</b>
<b>1</b>	Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Controlli a campione	140	3	420	250	105.000
<b>2</b>	Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Verifica della sussistenza o meno dei requisiti per l'ammissione e/o la permanenza negli Elenchi	43	3	129	175	22.575
<b>3</b>	Imprese elettriche minori - Supporto nella definizione/applicazione delle Linee Guida per l'esecuzione delle istruttorie	2	3	6	400	2.400
<b>4</b>	Imprese elettriche minori - Analisi di aspetti peculiari dei bilanci delle IEM	12	3	36	400	14.400
<b>5</b>	Imprese elettriche minori - Verifica di congruenza di particolari richieste di rimborso con le Linee Guida e i Regolamenti adottati da CSEA per l'esecuzione delle istruttorie	12	3	36	500	18.000
<b>6</b>	Imprese elettriche minori - Supporto nelle fasi di contraddittorio e/o eventuale contenzioso con le IEM	6	3	18	700	12.600
	<b>TOTALE</b>					<b>174.975</b>

L'offerta economica per la fornitura del servizio, riferita a dette attività, dovrà essere costituita da un'unica offerta totale di prezzo, che non potrà essere pari o superiore, pena l'esclusione, al valore complessivo posto a base d'asta.

Il ribasso offerto sul valore complessivo previsto per l'appalto sarà applicato, in maniera paritaria, a tutti i prezzi unitari relativi alle attività di cui alla precedente tabella.

Alle offerte economiche verrà assegnato il relativo punteggio economico  $PE_i$  che è rappresentato dal prodotto tra il coefficiente  $VE_i$  e il punteggio relativo al prezzo ( $PE_i = VE_i * 30$ ).

Per ciascuna offerta economica il coefficiente  $VE_i$  si ottiene mediante le seguenti formule:

$$VE_i = 0,9 * \frac{R_i}{R_{soglia}} \quad \text{per } R_i \leq R_{soglia}$$

$$VE_i = 0,9 + (1 - 0,9) * \frac{R_i - R_{soglia}}{R_{max} - R_{soglia}} \quad \text{per } R_i > R_{soglia}$$

dove:

$VE_i$  = Coefficiente dell'offerta  $i$ -esima;

$R_i$  = Ribasso relativo all'offerta  $i$ -esima;

$R_{soglia}$  = Valore medio dei ribassi offerti da tutti i fornitori;

$R_{max}$  = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi economici secondo il metodo aggregativo compensatore.

La Commissione calcolerà il punteggio economico ( $PE_i$ ) di ciascuna offerta  $i$ -esima attraverso la seguente relazione:

$$PE_i = VE_i * 30$$

Il punteggio economico del concorrente  $i$ -esimo,  $PE_i$ , non sarà oggetto di riparametrazione e sarà calcolato con il metodo del troncamento alla quinta cifra decimale e poi successivamente troncato alla seconda cifra decimale (es.: 25,34661 diventa 25,34), come previsto da MEPA.

#### 4.4 Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi

Il punteggio complessivo di ogni singola offerta  $i$ -esima presentata sarà dato dalla somma dei punteggi complessivi ottenuti e inseriti su MePA per l'offerta tecnica e per l'offerta economica di cui ai precedenti paragrafi:

$$PO_i = PT_i + PE_i$$

e sarà calcolato con una precisione fino alla seconda cifra decimale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio in relazione all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

## 5 Aspetti contrattuali

### 5.1 Erogazione del servizio: SLA e penali

Si riportano le penali e i parametri obiettivo (SLA) richiesti dalla CSEA per l'erogazione del servizio:

ID	SLA	DESCRIZIONE	FREQUENZA DI RILEVAZIONE	FORMULA DI CALCOLO	TIPOLOGIA DI ISTRUTTORIA	PENALI
SLA01	Tempo di invio della Relazione di Valutazione o del Parere pro veritate richiesti per le diverse tipologie di istruttorie	Valore che esprime i giorni solari che intercorrono tra il termine ultimo di invio della Relazione/parere richiesto e la data di consegna effettiva	Ad evento	<b>K1-K2</b> <b>K1:</b> Data di consegna della Relazione o del parere <b>K2:</b> Termine ultimo per il suo invio	1.a Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Controlli a campione	<b>65 euro</b> per ogni giorno di ritardo
					1.b Imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale – Verifica della sussistenza o meno dei requisiti per l'ammissione e/o la permanenza negli Elenchi	<b>50 euro</b> per ogni giorno di ritardo
					1.c Imprese Elettriche Minori	<b>175 euro</b> per ogni giorno di ritardo

Le eventuali penali saranno decurtate dagli importi oggetto di fatturazione e le stesse saranno calcolate a partire dal giorno dell'accertamento da parte di CSEA.

Le suddette penali sono state determinate in conformità con quanto previsto dall'art. 113 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo netto complessivo del contratto aggiudicato. In caso di superamento di detta percentuale, la CSEA risolverà il contratto nei termini di cui al successivo paragrafo 5.12 "Risoluzione del contratto".

## 5.2 Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, prima della stipula del contratto tramite MePA, l'Aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), tramite cauzione o fidejussione, sottoscritta a favore di CSEA secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice medesimo.

La garanzia dovrà essere presentata a CSEA entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Si applica l'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie approvati con decreto ministeriale 19/1/2018, n. 31 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte della CSEA.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e CSEA aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e ad avvenuto passaggio di consegne al nuovo affidatario del servizio.

## 5.3 Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato con l'aggiudicatario tramite MePA, mediante invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla CSEA, previa presentazione della garanzia definitiva.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ed affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice medesimo.

Non sarà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi per tutta la durata del contratto.

Si precisa che il presente Capitolato Tecnico nonché l'Offerta che risulterà aggiudicataria costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto stipulato su MePA.

## 5.4 Durata

Il contratto avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla relativa sottoscrizione e si estinguerà alla scadenza senza nessun obbligo di preventiva comunicazione.

La CSEA, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo Aggiudicatario e, comunque, nella misura massima di (6) sei mesi. In tal caso l'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Resta in ogni caso inteso che, l'importo complessivo massimo riconoscibile dalla CSEA per l'esecuzione del servizio oggetto della presente, ivi compresa l'eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice sopra citato, non potrà essere superiore al valore complessivo previsto per l'appalto, di € 174.975,00 (euro centosettantaquattromilanovecentosettantacinque/00), al netto dell'IVA.

## 5.5 Modalità di pagamento e fatturazione

L'Aggiudicatario provvederà ad emettere fatture elettroniche trimestrali, tramite piattaforma SDI, per le prestazioni del servizio. La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

**Cassa per i servizi energetici e ambientali**  
**Piazza Augusto Imperatore, 32**  
**00186 – Roma**  
**C.F. – 80198650584**

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010 l'aggiudicatario dovrà indicare in ogni singola fattura il numero di CIG indicato nella RdO, nonché il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

Si applica lo split payment; il codice univoco per la fatturazione è **UFVE7Y**.

## 5.6 Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici

L'aggiudicatario si obbliga a uniformare la propria condotta a principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (MOGC), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) nonché nel "Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici della CSEA", che costituisce parte integrante del Contratto, adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito [www.csea.it](http://www.csea.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente", in quanto applicabili.

La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

## 5.7 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'accertata inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.

## 5.8 Disposizioni antimafia

L'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di validità del contratto.

Al riguardo si precisa che la CSEA, ai fini della formalizzazione del contratto con l'aggiudicatario della procedura, chiederà il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art 84 comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020. La CSEA si riserva di procedere alla sottoscrizione del contratto, nelle more del rilascio della predetta comunicazione, sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dovessero sussistere nei confronti dell'impresa aggiudicatrice cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011, con conseguente rilascio di interdittiva, il contratto verrà risolto.

## 5.9 Subappalto e divieto di cessione del contratto

In considerazione della particolarità del servizio caratterizzato da prestazioni di natura intellettuale altamente specialistiche e di contenuto scientifico è fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione ipso iure del rapporto ed il risarcimento dei danni.

## 5.10 Riservatezza

L'Aggiudicatario dovrà mantenere e far mantenere al proprio personale la riservatezza in merito a dati, informazioni e documenti forniti dalla CSEA, di cui venisse a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del contratto.

Analogamente i dati forniti dall'impresa saranno trattati dalla CSEA nel rispetto delle disposizioni in materia.

## 5.11 Responsabilità e personale

L'aggiudicatario si impegna a tenere sollevata la CSEA da qualsiasi tipo di responsabilità, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, restando a carico della CSEA il solo obbligo del pagamento dei servizi eseguiti. L'aggiudicatario risponde dell'idoneità del personale ad assicurare lo svolgimento del



servizio in maniera perfettamente rispondente alle esigenze della CSEA ed in modo da non ritardare o intralciare lo svolgimento delle attività della CSEA e/o di altro soggetto dalla stessa indicato.

## 5.12 Risoluzione del contratto

In caso di grave e reiterato inadempimento dell'aggiudicatario dovuto anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, la CSEA potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente facoltà, in capo alla CSEA, di incamerare la garanzia definitiva, ove stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente. Resta salvo il diritto della CSEA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;
- c) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate, di cui al paragrafo 5.1 del presente Capitolato Tecnico, superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;
- d) nel caso di violazione di quanto disposto ai seguenti paragrafi 5.6 ("Codice Etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici), 5.7 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"), 5.8 ("Disposizioni antimafia") e 5.9 ("Subappalto e divieto di cessione del contratto").

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA, da effettuare con posta elettronica certificata.

## 5.13 Recesso

La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della CSEA delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

#### 5.14 Foro competente

In caso di controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Roma, sede della CSEA.

#### 5.15 Normativa di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Capitolato Tecnico nonché dagli altri atti relativi alla presente procedura, si farà riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e al Codice Civile nonché alle condizioni generali di fornitura previste dal MePA e reperibili sul relativo sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

#### 5.16 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura nonché, per quanto concerne l'aggiudicatario, ai fini del perfezionamento e dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui all'Informativa Privacy allegata alla RdO (Allegato 3).